

REGIO DECRETO 21 novembre 1932, n. 2051⁽¹⁾.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, numero 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 1933, n. 66.

(2) La legge predetta è stata implicitamente abrogata dal R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430.

Le norme del presente regolamento sono applicabili in quanto non incompatibili con le disposizioni di cui al citato R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430.

Vedi anche D.Lgs.Lgt. 8 luglio 1944, n. 286.

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Regolamento per l'esecuzione della L. 17 aprile 1930, n. 479 ⁽⁴⁾, sulla riforma del tiro a segno nazionale

Generalità.

1. [Spetta al Ministero della guerra ogni azione direttiva concernente l'istituzione del tiro a segno nazionale.

A tale scopo il Ministero della guerra, oltre ad avvalersi dell'opera degli organi indicati nella legge 17 aprile 1930, n. 479, prende opportuni accordi con la presidenza dell'opera nazionale balilla, col Comitato olimpionico nazionale italiano e con l'opera nazionale dopolavoro ed impartisce le opportune istruzioni all'unione nazionale ufficiali in congedo e all'unione italiana di tiro a segno per quanto ha tratto ai rapporti dei medesimi enti con l'istituzione del tiro a segno] ⁽⁵⁾.

(4) La legge predetta è stata implicitamente abrogata dal R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430.

Le norme del presente regolamento sono applicabili in quanto non incompatibili con le disposizioni di cui al citato R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430.

Vedi anche D.Lgs.Lgt. 8 luglio 1944, n. 286.

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

2. [Appartiene alla competenza del Ministero la decisione dei ricorsi e la soluzione dei quesiti di qualsiasi natura inerenti all'istituzione] ⁽⁶⁾.

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

3. [I generali ispettori di mobilitazione sovrintendono all'andamento amministrativo e tecnico delle sezioni e ne vigilano il funzionamento, in base alle istruzioni ricevute dai comandi di divisione militare] ⁽⁷⁾.

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Ordinamento dell'Unione italiana di tiro a segno.

4. [Oltre alle attribuzioni in materia sportiva e di gare, di cui all'art. 7 della legge, spetta all'unione italiana di tiro a segno stabilire tutte le modalità di attuazione delle manifestazioni sportive di tiro indette dall'opera nazionale balilla, dall'opera nazionale dopolavoro, dall'unione nazionale ufficiali in congedo, e dalle varie associazioni combattentistiche e federazioni sportive] ⁽⁸⁾.

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

5. [L'unione italiana di tiro a segno ha personalità giuridica e autonomia amministrativa; con decreto reale, promosso dal Ministero della guerra, ne sarà approvato lo statuto.

Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero della guerra, che ne approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi] ⁽⁹⁾.

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

6. [Il funzionamento che, a termini dell'art. 7 della legge, fa parte di diritto della presidenza dell'unione, è designato dal Ministro per la guerra e ha la funzione di rappresentare in seno alla presidenza stessa il Ministero.

Egli deve essere previamente informato di tutte le riunioni del consiglio] ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

7. [È in facoltà del Ministro per la guerra di sospendere entro cinque giorni l'esecuzione delle deliberazioni nelle quali il rappresentante del Ministero abbia espresso voto contrario] ⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Costituzione o ordinamento delle sezioni.

8. [Le sezioni di tiro a segno, qualunque sia la loro origine, hanno personalità giuridica, e sono soggette alla tutela e al controllo del Ministero della guerra il quale esercita la sua azione per mezzo dei comandi delle divisioni militari territoriali] ⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

9. [Alle sezioni provenienti dalla trasformazione delle cessate società di tiro a segno nazionale sono attribuite le attività e le passività delle società stesse] ⁽¹⁾.

⁽¹³⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

10. [Nei comuni capiluoghi di provincia o di mandamento presso i quali non esista sezione di tiro a segno i comandi di legione della M.V.S.N., previe intese col podestà, promuovono con i mezzi che riterranno più opportuni la raccolta di adesioni per l'iscrizione al tiro a segno nazionale.

Qualora siansi verificate le condizioni previste dall'art. 2 della legge, detti comandi ne informano il comando della divisione, il quale propone al Ministero della guerra la costituzione della sezione, che ha luogo per decreto dello stesso Ministero, sentito il prefetto della provincia] ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

11. [Entro tre mesi dalla costituzione il consiglio direttivo delibera lo statuto interno della sezione, contenente norme per le iscrizioni dei tiratori, l'esecuzione del tiro e delle gare, la conservazione dei locali, armi e materiali, le attribuzioni e la disciplina del personale, la tenuta del carteggio e degli atti e registri d'amministrazione, e tutto quanto altro si attiene all'ordine interno e all'organizzazione e funzionamento dei servizi] ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Dei consigli direttivi.

12. [In conformità dell'art. 3 della legge i consigli direttivi delle sezioni sono composti del presidente, di un delegato dell'unione italiana di tiro a segno e di un delegato del comune.

Interviene a tutte le riunioni, con voto consultivo, il direttore di tiro della sezione.

Interviene con voto consultivo anche l'ufficiale della M.V.S.N. o il delegato dell'opera nazionale balilla cui sia affidata la direzione del tiro agli iscritti al reparto A di cui all'art. 41, quando il consiglio debba trattare questioni inerenti al reparto medesimo.

Intervengono con voto consultivo anche i delegati della unione nazionale ufficiali in congedo e dell'opera nazionale dopolavoro, qualora nella sezione siano regolarmente costituiti i rispettivi gruppi e sempre che il consiglio debba trattare di materie che interessino i gruppi stessi] ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁶⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

13. [Il presidente, a sensi dell'art. 3 della legge, è nominato dal comando della divisione militare tra gli ufficiali della M.V.S.N. residenti nel comune sede della sezione, o, all'occorrenza, tra quelli residenti in un comune vicino.

Il comandante della divisione militare, ove ne ravvisi la necessità, potrà provvedere per la nomina di un vice-presidente nella persona del membro anziano del consiglio direttivo, il quale, in caso di impedimento od assenza temporanea del presidente, ne eserciterà tutte le funzioni.

La nomina del vice-presidente avrà sempre luogo, qualora il presidente non risieda nel comune ove ha sede la sezione] ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

14. [Il delegato dell'unione italiana di tiro a segno è nominato dalla presidenza dell'unione su proposta dei suoi organi provinciali.

La nomina è comunicata dalla presidenza al comando della divisione militare, che provvede a notificarla all'interessato] ⁽²⁾.

⁽¹⁸⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

15. [Il delegato del comune è nominato dal podestà, che comunica la nomina al comando della divisione militare] ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

16. [Il presidente e i membri del consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il comandante della divisione militare, peraltro, può disporre in ogni tempo la sostituzione del presidente che non dia prova di sufficiente interessamento e può chiedere per lo stesso motivo all'amministrazione comunale e alla unione italiana di tiro a segno la sostituzione dei rispettivi delegati] ⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

17. [Le cariche di presidente, delegato del comune, delegato dell'unione italiana di tiro a segno e direttore del tiro (sia pure di altre sezioni), sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica o impiego nella sezione] ⁽²¹⁾.

⁽²¹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

18. [Previa deliberazione del consiglio direttivo, il presidente ha facoltà di acquistare, di alienare beni di ogni specie e di stare in giudizio.

In caso d'impedimento o di assenza il presidente è sostituito, per gli affari di ordinaria amministrazione, dal membro anziano del consiglio, sempre quando il comando della divisione militare, valendosi della facoltà di cui all'art. 13, non abbia ritenuto di provvedere alla nomina di un vice-presidente] ⁽²²⁾.

⁽²²⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

19. [Sono sottoposte al consiglio, oltre alle questioni d'indole generale concernenti la gestione e il funzionamento della sezione, tutte quelle che riguardano il personale o che importino una spesa, sia a carico della sezione, sia a carico dei tre enti chiamati a concorrere nelle spese d'impianto] ⁽²³⁾.

⁽²³⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

20. [Le deliberazioni del consiglio sono valide con l'intervento di tutti i membri effettivi] ⁽²⁴⁾.

⁽²⁴⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

21. [Le deliberazioni del consiglio sono comunicate entro otto giorni al comando della divisione militare e diventano esecutive qualora entro otto giorni dalla comunicazione non siano opposti rilievi dallo stesso comando.

Qualora il consiglio non ottemperi alle prescrizioni ricevute, il comando della divisione militare trasmette la deliberazione al Ministero della guerra per i conseguenti provvedimenti, anche di annullamento, quando siano riscontrate violazioni di legge o di regolamento] ⁽²⁵⁾.

⁽²⁵⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

22. [Nei casi d'urgenza, il presidente può prendere le deliberazioni spettanti al consiglio, salvo a sottoporle alla ratifica del consiglio stesso alla prima riunione e dandone nel frattempo comunicazione al comando della divisione militare nei termini di cui all'articolo precedente.

Può anche disporre perché le deliberazioni siano subito eseguite, ma informandone immediatamente il comando della divisione militare] ⁽²⁶⁾.

⁽²⁶⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Della direzione del tiro.

23. [Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, da nominarsi dai comandi di legione della M.V.S.N., sono scelti tra gli ufficiali della M.V.S.N., ovvero, successivamente, tra gli ufficiali in congedo del R. esercito, tra i sottufficiali della M.V.S.N. in servizio, e tra i sottufficiali in congedo del R. esercito.

Essi durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. È tuttavia in facoltà del comando della divisione militare di chiederne in ogni tempo la sostituzione al comando della legione della milizia, qualora non diano prova di sufficiente interessamento o di assiduità alle esercitazioni] ⁽²⁷⁾.

⁽²⁷⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

24. [Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, se ufficiali della M.V.S.N. o ufficiali del R. esercito in congedo, durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati come in servizio senza assegni ai soli effetti disciplinari e vestono la divisa.

Il direttore del tiro è responsabile dell'andamento e della esecuzione del tiro] ⁽²⁸⁾.

⁽²⁸⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

25. [Nelle esercitazioni del reparto A di cui al successivo articolo 41, la direzione del tiro è assunta dall'ufficiale della M.V.S.N. dal quale gli iscritti dipendono, o dall'apposito delegato designato dall'opera nazionale balilla] ⁽²⁹⁾.

⁽²⁹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Dell'istruzione preliminare.

26. [I premilitari non sono tenuti ad iscriversi alle sezioni di tiro a segno per l'esecuzione delle lezioni regolamentari di tiro per essi prescritte. Durante le predette lezioni regolamentari, i campi di tiro delle sezioni sono posti a disposizione della direzione del corso premilitare, alla dipendenza e alla responsabilità della quale rimane affidata la direzione del tiro] ⁽³⁰⁾.

⁽³⁰⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

27. [I premilitari che, oltre alle lezioni regolamentari di tiro per essi prescritte, intendano partecipare anche ad esercitazioni libere o a gare presso la sezione, dovranno iscriversi al reparto C di cui al successivo art. 41, sottostando al pagamento della quota annua di lire dieci stabilita per gli iscritti a tale reparto] ⁽³¹⁾.

⁽³¹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Del personale di segreteria e salariato.

28. [Il personale di segreteria e salariato della sezione è alle dipendenze del consiglio direttivo, che provvede alle relative nomine, alle attribuzioni, alla disciplina, e ai licenziamenti] ⁽³²⁾.

⁽³²⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

29. [L'importo complessivo delle retribuzioni al personale di segreteria e salariato non può superare complessivamente il 25% dei proventi annuali ordinari, per le sezioni che hanno un numero di iscritti superiore ai 200, e il 30% per le altre sezioni] ⁽³³⁾.

⁽³³⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Della disciplina.

30. [I membri del consiglio direttivo, i componenti della direzione del tiro e il personale di segreteria e salariato sono responsabili, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, dell'osservanza delle norme impartite per assicurare l'ordine e la disciplina delle sezioni] ⁽³⁴⁾.

⁽³⁴⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

31. [I membri del consiglio e i componenti della direzione del tiro, possono in ogni momento essere richiamati all'osservanza dei rispettivi doveri dal comandante della divisione militare o dall'ispettore di mobilitazione] ⁽³⁵⁾.

⁽³⁵⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

32. [In caso di omissioni nel disimpegno delle attribuzioni spettanti al presidente, il comando della divisione militare può inviare un ufficiale del R. esercito quale commissario speciale, pel sollecito disbrigo degli affari in ritardo.

Tale ufficiale ha le stesse facoltà attribuite al presidente, e può prendere tutti i provvedimenti d'urgenza, salvo la ratifica del comandante della divisione militare] ⁽³⁶⁾.

⁽³⁶⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

33. [Ove le trasgressioni del presidente o di un componente della direzione del tiro assumano speciale gravità, il Ministero della guerra, contestati all'interessato i fatti addebitatigli, provvede ad esonerarlo d'ufficio, sentito il parere del comandante della divisione militare.

Ove le trasgressioni siano imputabili al delegato dell'unione italiana di tiro a segno o del comune, il Ministro invita rispettivamente la presidenza dell'unione o il podestà a sostituirli nell'incarico] ⁽³⁷⁾.

⁽³⁷⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

34. [L'esonero d'ufficio avviene per decreto ministeriale motivato, notificato all'interessato per mezzo del comando della divisione militare.

Restano salvi i provvedimenti disciplinari da parte della competente autorità, a carico di coloro che rivestano gradi nell'esercito o nella M.V.S.N.] ⁽³⁸⁾

⁽³⁸⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

35. [Ove il presidente della sezione venga esonerato d'ufficio, il comando della divisione militare, sentito il comando di gruppo della M.V.S.N., provvede alla nomina di un commissario straordinario, al quale sono devolute tutte le attribuzioni del consiglio. In tal caso, cessano dall'incarico anche gli altri membri effettivi del consiglio.

Il commissario straordinario delle sezioni di tiro può essere scelto anche all'infuori degli ufficiali delle forze armate.

Entro tre mesi viene provveduto alla regolare ricostituzione del consiglio, con un nuovo presidente. Possono tornare a farne parte, ove nulla si opponga, gli altri membri antecedentemente in carica] ⁽³⁹⁾.

⁽³⁹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

36. [Lo scioglimento delle sezioni di cui all'articolo 21 della legge si effettua con decreto del Ministro per la guerra.

L'esecuzione di tale decreto è affidata al comando della divisione militare, che lo notifica al presidente.

La sezione cessa di funzionare dal giorno della notifica.

Entro i tre mesi previsti dalla legge si addivene alla ricostituzione della sezione per decreto ministeriale, su proposta del comando della divisione.

All'atto della ricostituzione, i membri del cessato consiglio non possono essere riconfermati] ⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

37. [Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge, le mancanze ed infrazioni in cui incorrano gli iscritti alle sezioni di tiro a segno danno luogo a provvedimenti disciplinari da parte dei consigli direttivi, che possono infliggere, a seconda

dei casi il rimprovero scritto o la sospensione temporanea dalle esercitazioni, o dalla frequenza dei locali del tiro da quindici giorni a sei mesi] ⁽⁴¹⁾.

⁽⁴¹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

38. [L'iscritto al tiro a segno nazionale, espulso per indegnità da una sezione a sensi dell'articolo 21 della legge, non può essere ammesso in alcuna altra sezione del regno] ⁽⁴²⁾.

⁽⁴²⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Dei tiratori e delle iscrizioni.

39. [Per ottenere l'iscrizione alle sezioni occorre possedere la voluta idoneità fisica e morale. Quest'ultima si prova col certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità comunale col visto del prefetto.

Per i minorenni occorre il consenso di chi esercita la patria potestà.

A ciascun iscritto è rilasciata, a cura della segreteria, una tessera con l'indicazione del reparto o gruppo al quale appartiene] ⁽⁴³⁾.

⁽⁴³⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

40. [Le iscrizioni dei balilla e degli avanguardisti si effettuano esclusivamente per tramite del comitato provinciale dell'opera nazionale balilla. Per essi è sufficiente il consenso di chi esercita la patria potestà]

⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴⁴⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

41. [In ciascuna sezione di tiro a segno gli iscritti sono suddivisi nei seguenti reparti, per i quali vengono impiantati altrettanti ruoli nominativi:

Reparto A - Comprende i balilla e gli avanguardisti che non abbiano compiuto 16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 3.

Reparto B - Comprende gli avanguardisti che abbiano compiuto i 16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 6.

Reparto C - Comprende i tiratori non iscritti nei precedenti reparti, soggetti ad una tassa annua di L. 10.

Possono essere ammessi nel reparto C, sotto condizioni da determinarsi, anche gli avanguardisti che abbiano compiuto il 16° anno di età, i quali peraltro, in tal caso, vengono assoggettati al pagamento della tassa annua di lire dieci stabilita per gli iscritti a tale ultimo reparto] ⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁵⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

42. [In seno al reparto C possono costituirsi, per determinazione del consiglio direttivo, i seguenti gruppi:

Gruppo ufficiali in congedo: composto di tiratori iscritti alla unione nazionale ufficiali in congedo. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 15;

Gruppo dopolavoristi: composto di tiratori iscritti all'opera nazionale dopolavoro. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 30;

Gruppo sportivo: composto dei tiratori che possiedano la tessera federale dell'unione italiana di tiro a segno. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 30] ⁽⁴⁶⁾.

⁽⁴⁶⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

⁽⁴⁷⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

44. [Previa autorizzazione del Ministero della guerra e sempre che il campo di tiro offra le necessarie garanzie di sicurezza, possono essere autorizzate speciali esercitazioni con armi libere di cui al successivo art. 75] ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁸⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

45. [Alle spese di cui all'articolo precedente sarà fatto fronte esclusivamente con i mezzi ordinari di bilancio della sezione] ⁽³⁾.

⁽⁴⁹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Della gestione dei fondi.

46. [Il pagamento delle tasse annuali dovute dai tiratori che si iscrivono per la prima volta alla sezione giusta l'art. 11 della legge, è effettuato, all'atto della iscrizione, mediante il sistema dei conti correnti postali e si riferisce all'anno solare in corso, in qualunque mese venga effettuato] ⁽⁵⁰⁾.

⁽⁵⁰⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

47. [Coloro che già siano iscritti alla sezione sono tenuti a versare al conto corrente postale la tassa dell'anno in corso prima del 30 settembre] ⁽⁵¹⁾.

⁽⁵¹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

48. [Coloro che per la cennata data del 30 settembre non abbiano presentato per iscritto domanda di dimissioni, sono iscritti d'ufficio per l'anno successivo] ⁽⁵²⁾.

⁽⁵²⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

49. [Entro il 15 ottobre il consiglio direttivo della sezione forma l'elenco dei morosi e lo sottopone al comando della divisione militare per l'approvazione.

L'elenco è quindi separatamente pubblicato negli uffici della sezione e nell'albo del comune per tutto il mese di novembre] ⁽⁵³⁾.

⁽⁵³⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

50. [Chi si ritenesse erroneamente iscritto, od avesse nel frattempo provveduto al pagamento mediante il conto corrente postale, deve chiedere la rettificazione al consiglio entro il 30 novembre.

Entro il 15 dicembre l'elenco è trasmesso al prefetto della provincia per il visto.

Trascorso il mese di dicembre, l'elenco dei morosi diventa definitivo ed è rimesso per la riscossione all'esattore comunale.

All'esattore che non rivesta anche la carica di tesoriere comunale, compete, sulle somme in tal modo riscosse, il medesimo aggio stabilito per la riscossione delle imposte dirette] ⁽⁵⁴⁾.

⁽⁵⁴⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

51. [Le quote inesigibili potranno essere rimborsate a cura della sezione solo in base alla documentazione presentata dall'esattore conforme a quella prescritta per le imposte dirette.

Il comando della divisione, ove ritenga l'inesigibilità di una quota prodotta a rimborso dall'esattore non risulti regolarmente dimostrata, può chiedere che la relativa documentazione sia sottoposta anche all'esame e al parere dell'ufficio distrettuale delle imposte da cui dipende l'esattoria] ⁽⁵⁵⁾.

⁽⁵⁵⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

52. [Il servizio di cassa delle sezioni di tiro a segno è affidato al tesoriere comunale.

Allo stesso compete, pel disimpegno di tale servizio, un compenso pari all'importo dell'aggio che spetterebbe all'esattore comunale per la riscossione di tutte indistintamente le tasse che gli iscritti debbono alla sezione.

I proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo pertinenti alle sezioni, compresi i contributi dello Stato, delle province e dei comuni, come pure i proventi delle tasse annuali d'iscrizione, devono essere versati al conto corrente postale intestato al tesoriere comunale (gestione tiro a segno nazionale)] ⁽⁵⁶⁾.

⁽⁵⁶⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

53. [I tesorieri comunali effettuano i pagamenti mediante assegni postali in base a ordinativi delle sezioni firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci] ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁷⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. periodi distinti, e cioè il 1° entro il 31 marzo, il 2° entro il 30 giugno e il 3° entro il 31 dicembre di ogni anno, sul conto corrente intestato all'unione stessa presso l'ufficio dei conti correnti postali di Roma] ⁽⁵⁸⁾.

⁽⁵⁸⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Dei bilanci.

55. [I bilanci delle sezioni di tiro a segno comprendono la dimostrazione delle entrate e delle spese riflettenti la gestione della sezione dal 1° gennaio al 11 dicembre di ogni anno.

Nella parte ordinaria sono comprese le spese di esercizio della sezione e quelle di manutenzione ordinaria dei campi di tiro. Ad esse viene provveduto con le entrate ordinarie della sezione a norma dell'art. 13 della legge.

Nella parte straordinaria sono comprese le spese varie di impianto di cui al 2° e al 3° comma dell'art. 12 della legge. A tali spese viene fatto fronte con i concorsi dello Stato, delle province e dei comuni] ⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

56. [Le spese relative a lavori di costruzione e di sistemazione dei campi di tiro, acquisto di terreni, ed eventuali spese accessorie inerenti (1° comma del citato art. 12 della legge) saranno comprese in un apposito titolo del bilancio preventivo delle sezioni e nel relativo conto consuntivo, secondo modalità da impartire dal ministero della guerra] ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁶⁰⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

57. [Il bilancio preventivo di ciascuna sezione è compilato a cura del consiglio direttivo entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce, e viene trasmesso all'ispettore di mobilitazione che lo rimette per l'approvazione al Ministero della guerra pel tramite del comando della divisione militare] ⁽⁶¹⁾.

⁽⁶¹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

58. [Il conto consuntivo di ogni esercizio è deliberato in apposita seduta entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce ed è inviato, corredato degli atti giustificativi, all'ispettore di mobilitazione, che lo rimette, per l'approvazione, al Ministero della guerra, pel tramite del comando della divisione militare] ⁽⁶²⁾.

⁽⁶²⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Delle ispezioni.

59. [Le ispezioni alle sezioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie sono effettuate ogni qualvolta interessi comunque conoscere l'andamento delle sezioni. Sono eseguite dagli ispettori di mobilitazione, che possono all'occorrenza farsi coadiuvare o anche sostituire da un ufficiale superiore della divisione militare. Sono ordinate dal comando della divisione militare.

Le ispezioni straordinarie hanno luogo quando ne sia riconosciuta l'opportunità o qualora un fatto anormale richieda pronti provvedimenti. Sono eseguite dagli ispettori di mobilitazione o da funzionari del Ministero della guerra. Possono essere ordinate dal Ministero della guerra o, in caso di urgenza, dai comandanti di divisione militare, che ne informeranno senza indugio il Ministero della guerra] ⁽⁶³⁾.

⁽⁶³⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

60. [Le risultanze delle ispezioni ordinarie saranno espone in apposito verbale e comunicate al consiglio direttivo, che, in deliberazione speciale, deve prenderne atto ed eventualmente aggiungere le proprie deduzioni.

Il verbale sarà poi trasmesso dall'ispettore al comando della divisione militare, corredato di una separata relazione, contenente le sue osservazioni riservate.

Il comando della divisione militare rimetterà gli atti al Ministero della guerra col suo parere.

Per le ispezioni straordinarie è compilata soltanto una relazione, che viene rimessa al Ministero pel tramite del comando della divisione militare, salvo che l'ispezione sia effettuata da funzionari del Ministero, i quali riferiscono direttamente] ⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶⁴⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Dei campi di tiro.

61. [Lo studio per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro, l'appalto, l'esecuzione, la direzione e il collaudo dei lavori e le pratiche per l'acquisto dei terreni sono affidati agli uffici del genio militare.

Sulle proposte sarà richiesta l'adesione di massima delle amministrazioni della provincia e del comune nei riguardi del contributo che esse sono chiamate a corrispondere.

I progetti per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro debbono uniformarsi alle speciali norme emanate dall'ispettorato dell'arma del genio e sono sottoposti all'approvazione del Ministero della guerra.

È fatto divieto alle sezioni di procedere a lavori senza la preventiva approvazione del Ministero della guerra] ⁽⁶⁵⁾.

⁽⁶⁵⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

62. [Agli appalti dei lavori e ai relativi contratti provvedono gli uffici del genio militare in nome e per conto delle sezioni di tiro a segno, sotto l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme stabilite per i lavori del genio militare.

Nei capitolati sarà inserita una clausola per stabilire che i pagamenti all'impresa saranno effettuati direttamente dalla sezione di tiro, sulla base dei certificati di avanzamento e di collaudo dei lavori rilasciati dagli uffici del genio militare.

Nei capitolati sarà altresì avvertito che il contratto di appalto, mentre vincola l'appaltatore fin dalla sua firma, non obbliga la sezione finché non abbia riportato l'approvazione da parte delle autorità militari competenti] ⁽⁶⁶⁾.

⁽⁶⁶⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

63. [Per i lavori che si eseguono ad economia saranno osservate le disposizioni emanate dal Ministero della guerra.

I pagamenti dei lavori ad economia sono effettuati direttamente a cura delle sezioni sulla base dei titoli predisposti dagli uffici del genio militare] ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁷⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

64. [Alle pratiche per l'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto o l'ampliamento dei campi e ai relativi atti contrattuali provvedono gli uffici del genio militare in nome e per conto delle sezioni di tiro, applicandosi per i pagamenti le norme fissate per i lavori] ⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶⁸⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

65. [Le pratiche per le eventuali espropriazioni forzate sono svolte a cura degli uffici del genio militare, in nome e per conto delle sezioni di tiro a segno con la procedura fissata per le opere occorrenti all'amministrazione militare] ⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

66. [Le servitù che occorresse imporre alle private proprietà circostanti ai campi di tiro per garantire l'incolumità delle persone sono fissate dal comando della divisione militare, sentito il parere tecnico del comando del genio militare.

L'imposizione deve normalmente avvenire in via consensuale.

Ove le trattative consensuali falliscano, la sezione ne informa il comando della divisione militare, il quale, sentito il comando del genio, inoltrerà al Ministero della guerra opportune proposte per la imposizione forzata, sempre in nome e per conto della sezione] ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁷⁰⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

67. [Se il campo di tiro debba impiantarsi su terreni privati da prendersi in affitto dalla sezione di tiro, le trattative con i proprietari e la stipulazione della convenzione hanno luogo con procedura analoga a quella indicata negli articoli precedenti] ⁽⁷¹⁾.

⁽⁷¹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Delle armi e munizioni.

68. [Le armi da fuoco che per l'art. 16 della legge possono essere cedute dall'amministrazione militare a prezzo di costo, sono i fucili da guerra, i moschetti e le pistole di ordinanza.

Possono in linea eccezionale essere prelevate dagli stabilimenti militari anche armi d'ordinanza di altro tipo, ad esclusivo giudizio del Ministero e a condizioni da determinare] ⁽⁷²⁾.

⁽⁷²⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

69. [I fucili o i moschetti possono essere prelevati in ragione di cinque armi (delle quali una con requisiti di esattezza) per ogni linea di tiro; le pistole, in ragione di una per ogni linea di tiro alla pistola] ⁽⁷³⁾.

⁽⁷³⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

70. [Il Ministero della guerra può consentire un aumento di tale dotazione, qualora venga riconosciuto che il numero delle armi, in base alle linee di tiro, sia insufficiente per i tiratori che frequentano le esercitazioni] ⁽⁷⁴⁾.

⁽⁷⁴⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

71. [Le riparazioni alle armi sono eseguite presso enti militari a carico delle sezioni, salvo gli eventuali addebiti ai tiratori o al personale responsabile della custodia.

I lavori di riparazione sono eseguiti ai prezzi di tariffa] ⁽⁷⁵⁾.

⁽⁷⁵⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

72. [Le munizioni occorrenti alle sezioni sono prelevate a pagamento in base ai prezzi fissati dal Ministero, presso le direzioni o sezioni d'artiglieria o distretto militare viciniore, in quantità non superiore al fabbisogno di un mese.

È data facoltà alle sezioni di tiro a segno lontane dalla sede della direzione o sezione d'artiglieria, o distretto, di prelevare il numero delle cartucce occorrenti per più mesi.

In nessun caso possono per altro effettuarsi prelevamenti superiori a diecimila cartucce.

Le spese di spedizione delle cartucce, come degli imballaggi in restituzione, sono a carico delle sezioni di tiro a segno.

I bossoli ed i caricatori delle cartucce sparate devono essere restituiti all'Amministrazione militare senza alcun compenso ed a cura delle sezioni ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾.

⁽⁷⁶⁾ Comma così sostituito, con decorrenza 1° settembre 1938, dal R.D. 7 marzo 1940, n. 341.

⁽⁷⁷⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

73. [Possono essere prelevati dagli stabilimenti militari anche materiali e cartucce per il tiro ridotto con norme analoghe a quelle del prelevamento delle armi.

Tali materiali sono compresi tra quelli d'impianto di cui all'art. 12 della legge] ⁽⁷⁸⁾.

⁽⁷⁸⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

74. [Le armi occorrenti ai tiratori che non hanno compiuto i 16 anni, di cui all'art. 10 della legge, dovranno essere del tipo approvato dal Ministero della guerra. Anche tali armi sono comprese tra le dotazioni di cui all'art. 12 della legge] ⁽⁷⁹⁾.

⁽⁷⁹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

75. [Le armi libere occorrenti per le esercitazioni speciali di cui all'art. 44 debbono corrispondere ai tipi approvati dall'unione italiana di tiro a segno.

Sono acquistate esclusivamente con i mezzi ordinari del bilancio delle sezioni] ⁽⁸⁰⁾.

⁽⁸⁰⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Esercitazioni e gare.

76. [L'ordinamento e il funzionamento del reparto A, è stabilito con apposite disposizioni] ⁽⁸¹⁾.

⁽⁸¹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

77. [Le lezioni regolamentari sono eseguite con l'arma da guerra e disciplinate da apposite norme emanate dal Ministero della guerra. Alle medesime presiede il direttore del tiro della sezione] ⁽⁸²⁾.

⁽⁸²⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

78. [Possono essere ammessi a sparare con l'arma da guerra solo i tiratori che abbiano compiuto il 16° anno di età e che abbiano in precedenza ricevuto adeguata istruzione su maneggio delle armi] ⁽⁸³⁾.

⁽⁸³⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

79. [Le esercitazioni libere sono eseguite sotto la direzione del direttore del tiro della sezione con le norme e secondo il programma approvato dal consiglio direttivo, su proposta del delegato dell'unione italiana di tiro a segno.

Non sono ammessi alle esercitazioni libere coloro che non abbiano seguito un corso di lezioni regolamentari presso una qualsiasi sezione di tiro a segno] ⁽⁸⁴⁾.

⁽⁸⁴⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

80. [Le gare di tiro sono indette in conformità del programma e delle norme stabilite dall'unione italiana di tiro a segno, alla quale compete di invigilare l'organizzazione e l'esecuzione] ⁽⁸⁵⁾.

81. [Le gare provinciali e nazionali debbono essere autorizzate dai prefetti delle province ove hanno sede le sezioni presso le quali sono indette] ⁽⁸⁶⁾.

⁽⁸⁶⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

82. [Le gare generali sono indette dal Ministero della guerra, che contribuisce nelle spese relative. Sono organizzate e dirette da una commissione esecutiva nominata con decreto ministeriale.

Possono avere anche carattere internazionale] ⁽⁸⁷⁾.

⁽⁸⁷⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

83. [Alle gare generali partecipano in distinte categorie, rappresentanze delle sezioni di tiro a segno nazionale e rappresentanze delle forze armate dello Stato] ⁽⁸⁸⁾.

⁽⁸⁸⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

84. [Presso ciascuna sezione possono essere indette gare riservate al reparto avanguardisti, agli iscritti al gruppo ufficiali in congedo e al gruppo dopolavoristi, salvo sempre all'unione italiana di tiro a segno di stabilire le relative modalità di attuazione, di cui all'art. 4] ⁽⁸⁹⁾.

⁽⁸⁹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

85. [Il servizio dei segnalatori e dei marcatori e l'eventuale servizio di guardia occorrente durante le lezioni regolamentari, le esercitazioni libere e le gare, è disimpegnato dai militari del presidio.

Nei comuni che non siano sede di presidio militare, e sempre che non possa provvedersi con l'opera dei militi della M.V.S.N., si provvederà con personale appositamente incaricato dalla sezione.

Il compenso ai segnalatori, ai marcatori e alle guardie fa carico alla sezione] ⁽⁹⁰⁾.

⁽⁹⁰⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

86. [Quando il poligono sia posto a disposizione delle forze armate dello Stato, a sensi dell'art. 16 della legge o dei premilitari giusta l'articolo 26 del presente regolamento, i comandi dei reparti ammessi a sparare debbono provvedere, sotto la loro responsabilità ed a loro spese, al servizio dei segnalatori, dei marcatori e delle guardie] ⁽⁹¹⁾.

⁽⁹¹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Delle medaglie di benemerenzza.

87. [Le medaglie di benemerenzza di cui all'articolo 20 della legge possono essere conferite:

a) alle sezioni che diano prova del miglior funzionamento, per organizzazione, per numero di iscritti, per i risultati delle gare da esse indette e per l'attività e propaganda sportiva svolta, tenuto specialmente conto dei risultati conseguiti in manifestazioni in Italia e all'estero;

b) ai membri dei consigli direttivi o della direzione del tiro, compresi i commissari, e ai segretari, che per operosità, spirito organizzativo e passione per l'istituzione siansi resi benemeriti della sezione e abbiano proficuamente contribuito, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, ad assicurarne l'incremento.

c) ai tiratori che eccellano in modo particolarmente distinto per valentia e per risultati conseguiti, specialmente nelle competizioni all'estero.

A ciascuna medaglia è annesso un diploma.

Il conferimento delle medaglie viene pubblicato sul foglio d'ordini del tiro a segno] ⁽⁹²⁾.

⁽⁹²⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

88. [Non è consentito il conferimento di più di una medaglia. Può solo essere decretata, dopo trascorso un quinquennio, la commutazione di una medaglia d'argento in medaglia d'oro.

Valgono, per il conferimento delle medaglie, anche le benemerenzze acquisite verso l'istituzione anteriormente alla legge 17 aprile 1930, n. 479] ⁽⁹³⁾.

⁽⁹³⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

89. [Non possono essere conferite medaglie d'oro o d'argento a coloro che non abbiano ricoperto cariche presso sezioni di tiro a segno rispettivamente almeno per 15 o per 10 anni, né ai tiratori che non siano stati iscritti per ugual tempo al tiro a segno.

Non possono essere proposti conferimenti di medaglie per chi abbia cessato da oltre un anno appartenere a una sezione di tiro a segno.

Il numero massimo delle concessioni annuali che possono complessivamente essere fatte ai benemeriti dell'istituzione di tutte le sezioni del Regno è fissato in due medaglie d'oro e cinque d'argento, comprese le commutazioni] ⁽⁹⁴⁾.

⁽⁹⁴⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

90. [Non possono essere conferite medaglie d'oro o d'argento alle sezioni che non siano regolarmente funzionanti rispettivamente almeno da 15 o 10 anni. Il numero massimo annuale di tali concessioni è di una medaglia d'oro e tre d'argento, comprese le commutazioni] ⁽⁹⁵⁾.

⁽⁹⁵⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

91. [Le medaglie sono conferite dal Ministro per la guerra in base a proposte annuali dei comandi di divisione militare su parere di apposita commissione presieduta dal sottosegretario di Stato e composta del capo del servizio da cui dipende il tiro

a segno, di un generale di divisione del R. esercito, designato dal Ministro, di un generale della M.V.S.N. designato dal comando generale della milizia e del presidente dell'Unione italiana di tiro a segno] ⁽⁹⁶⁾.

⁽⁹⁶⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Disposizioni generali e transitorie.

92. [Le sezioni di tiro a segno provenienti dalla trasformazione delle cessate società di tiro, mandamentali o comunali, si intendono costituite senza che occorra decreto di costituzione] ⁽⁹⁷⁾.

⁽⁹⁷⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

93. [Le sezioni di tiro a segno provenienti dalle cessate società mandamentali che entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento non abbiano dato prova di effettivo funzionamento, e che non siano dotate di campo di tiro proprio, potranno essere definitivamente sciolte, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto Reale, che determinerà a quale sezione della provincia debbano esserne devolute le attività.

Ove in seguito dovessero venire ricostituite, saranno osservate le modalità previste per la costituzione delle nuove sezioni] ⁽⁹⁸⁾.

⁽⁹⁸⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

94. [Le sezioni provenienti dalle società comunali di tiro a segno, contemplate dall'art. 17 della legge 2 luglio 1882, n. 883, che, per qualsiasi causa, non siano in grado di funzionare proficuamente, potranno, in qualunque momento, essere sciolte, su conforme avviso del comandante della divisione militare e del prefetto della provincia, territorialmente competenti.

Le attività della disciolta sezione saranno devolute a beneficio della sezione del mandamento o di altra sezione della provincia.

I provvedimenti di cui sopra sono presi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato] ⁽⁹⁹⁾.

⁽⁹⁹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

95. [Gli statuti interni di cui all'art. 11 del presente regolamento, per le sezioni provenienti dalle cessate società di tiro a segno, saranno compilati o riveduti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] ⁽¹⁰⁰⁾.

⁽¹⁰⁰⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

96. [Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le sezioni di tiro a segno presenteranno al comando della divisione militare un ruolo suppletivo dei tiratori che non abbiano versato la quota d'iscrizione dovuta per il 1932 anche se essi siano stati iscritti d'ufficio nei ruoli di tale anno per non aver presentato domanda di dimissioni entro il 30 settembre 1931. Il ruolo sarà passato all'esattore per la riscossione, osservandosi le modalità prescritte negli artt. 48, 49 e 50 del presente regolamento.

I termini del 30 novembre e del 15 dicembre ivi indicati si intendono sostituiti rispettivamente dai termini di due mesi e tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. Il ruolo sarà rimesso all'esattore entro quattro mesi dalla stessa entrata in vigore del regolamento] ⁽¹⁰¹⁾.

⁽¹⁰¹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

97. [Le disposizioni degli artt. 61 e 67 del presente regolamento si applicheranno ai lavori da iniziarsi posteriormente all'entrata in vigore del regolamento stesso] ⁽¹⁰²⁾.

⁽¹⁰²⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

⁽¹⁰³⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

99. [Con disposizioni da emanare dal Ministero della guerra sarà provveduto a determinare le modalità pel conferimento delle medaglie e dei diplomi di benemerenzza, la nomina dei tiratori scelti e di classe e i modelli dei relativi diplomi e distintivi, come di ogni altro distintivo occorrente alle sezioni.

Sarà parimenti provveduto con separate disposizioni a disciplinare l'uso e la forma della bandiera delle sezioni e l'emblema del tiro a segno nazionale] ⁽¹⁰⁴⁾.

⁽¹⁰⁴⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 71, D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.